



# CITTA' DI VITTORIA

Ordinanza sindacale n. 41

Vittoria, 12 luglio 2016

**Oggetto:** Regolamentazione emissioni sonore e disposizioni in materia di sicurezza urbana.

## IL SINDACO

VISTA la legge Quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26 Ottobre 1995;

VISTO il D.P.C.M. 1 Marzo 1991 relativo ai *“Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno”*;

VISTO il D.P.C.M. 14 Novembre 1997 *“Determinazione dei valori minimi delle sorgenti sonore”*;

VISTO il D.P.C.M. n. 215 del 16 Aprile 1999 *“Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi”*;

VISTO il D.P.R. n. 227 del 19 Ottobre 2011 *“Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 Luglio 2010, n. 122”*;

CONSIDERATO che spetta all'ente locale- ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 comma 1, lettera d), e), g), ed h), dell'art. 8 e dall'art. 14 della legge 447/95 – esercitare le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza delle disposizioni contro l'inquinamento acustico;

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla tutela della salute pubblica anche sotto il profilo dell'inquinamento acustico sia all'interno che all'esterno degli ambienti di vita;

ATTESA la vocazione turistica del territorio comunale e la necessità di rendere compatibili le esigenze di natura abitativa e di soggiorno con quelle delle attività economiche lavorative;

CONSIDERATO che le sopraccitate iniziative economiche non costituiscono solo occasione di svago ma anche di crescita sociale della collettività e fonte di reddito e di occupazione per molti addetti nel settore, ponendo tuttavia il problema della conciliabilità di tali attività con il riposo e la tutela della salute delle persone;

PRESO ATTO di quanto stabilito in data 14 giugno 2016 in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presso l'UTG – Prefettura di Ragusa, avente ad oggetto *“Stagione estiva 2016 – Disciplina regolamentare degli orari di vendita e somministrazione degli alcolici e degli orari di utilizzo delle fonti di emissione sonore negli esercizi pubblici”*, cui hanno partecipato i Sindaci dei comuni della provincia regionale, denominato Libero Consorzio Comunale, i responsabili provinciali delle Forze dell'Ordine, i rappresentanti dell'ASP e dell'ARPA di Ragusa, nonché i rappresentanti delle associazioni di categoria;

VISTA la nota della Questura di Ragusa prot. n.Cat.A.4Gab./2016 del 14 giugno 2016;

RITENUTO necessario, nelle more dell'adozione del Piano di Classificazione Acustica del Territorio Comunale ai sensi dell'art. 6, comma 1 lettera a) Legge 447/1995 e nelle more dell'adozione del Regolamento Comunale per la tutela dell'inquinamento acustico ai sensi dell'art. 6, comma 1 lettera e) Legge 447/1995, disciplinare, provvisoriamente, le attività rumorose di spettacolo e di intrattenimento;

CONSIDERATO che la predetta normativa prevede che, nel caso in cui il Comune non abbia adottato il documento di classificazione acustica del territorio comunale, trovano applicazione i limiti fissati dal DPCM del 14 novembre 1997 e, conseguentemente, ai sensi dell'art. 8 del predetto decreto (norme transitorie), ossia la classificazione dello stesso in quattro classi, definite con riferimento al PRG Comunale, come dalla seguente tabella

Zone	Limite Assoluto		Limite Differenziale	
	Leq in dB(A)		Leq in dB(A)	
	Diurno (06:00-22:00)	Notturmo (22:00-06:00)	Diurno (06:00-22:00)	Notturmo (22:00-06:00)
<b>Zona A*</b>	<b>65</b>	<b>55</b>	<b>5</b>	<b>3</b>
<b>Zona B*</b>	<b>60</b>	<b>50</b>	<b>5</b>	<b>3</b>
<b>Altre (Tutto il Territorio)</b>	<b>70</b>	<b>60</b>	<b>5</b>	<b>3</b>
<b>Zone esclusivamente industriali</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

\* Zone di cui all'art. 2 del D.M. 2 Aprile 1968 n. 1444

A = Agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico, di pregio ambientale.

B = Aree totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A

PRESO ATTO, altresì, che il dettato normativo di cui alla lettera d-bis, dell'art 3, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n.233, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n.248, così come da ultimo modificato dall'articolo 31, primo comma, del D.L. 6 dicembre 2011, n.201 (c.d. Salva Italia), che ha disposto che dal 1° gennaio 2012 gli esercizi commerciali di cui al d. lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e di somministrazione di alimenti e bevande possano svolgere la propria attività senza alcun vincolo di orario e senza l'obbligo di chiusura domenicale e festiva, anche nel caso in cui le regioni e i comuni non abbiano provveduto ad adeguare le proprie disposizioni legislative o regolamentari in materia, va posto in correlazione con il principio secondo cui il Sindaco, per motivi imperativi di interesse generale, può adottare ordinanze al fine di limitare, nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione, l'esercizio delle attività commerciali, prevedendo disposizioni particolari di salvaguardia, al fine di renderle compatibili con le funzioni territoriali in ordine alla viabilità, alla mobilità dei consumatori, all'arredo urbano, alla tutela dell'ambiente urbano e alla salute degli abitanti (Cfr. Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3644/C del 28.10.2011 e nota n. 0108027 dell'08.05.2012; Risoluzione del Ministero dello Sviluppo Economico n. 230558 del 8 novembre 2012 e richiamata la sentenza della Cassazione n. 28386 del 22 dicembre 2011);

PREMESSO che il rilascio della licenza in materia di trattenimenti musicali e/o danzanti rientra nella competenza della Questura e che a tale fine sono fissati, dalla stessa Autorità, gli orari di inizio e di fine di svolgimento degli stessi in ordine alle rispettive fattispecie;

DATO ATTO, infine, della necessità di individuare, anche sotto il profilo della competenza procedimentale, l'organo competente al rilascio dell'autorizzazione in materia di "piccoli trattenimenti" ex art. 124 del Regolamento di esecuzione TULPS (modificato dall'art. 13 del DL 9 febbraio 2012, n.5 convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35);

ATTESO che, con riguardo ai piccoli spettacoli e trattenimenti all'interno dei pubblici esercizi, ex art. 124 del Regolamento di esecuzione TULPS (modificato dall'art. 13 del DL 9 febbraio 2012, n. 5, convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35):

- a) non è richiesta alcuna autorizzazione amministrativa né del TULPS, ma solo la comunicazione all'ufficio comunale competente dello svolgimento dello spettacolo o trattenimento (art. 69 TULPS e art. 124, del relativo regolamento di esecuzione), purché non assuma valenza imprenditoriale ossia con ingresso libero e gratuito, dovendo il "piccolo spettacolo o trattenimento" avere il carattere di attività complementare a quella preponderante di somministrazione e il solo scopo di attirare la clientela, senza per ciò aumentare il prezzo della consumazione e senza che ci sia nel locale l'apprestamento di elementi tali (posizionamento di attrezzature ed impianti aggiuntivi con spazi espressamente allestiti per piste da ballo o sedie disposte a platea) da configurare una trasformazione da esercizio pubblico in locale di pubblico spettacolo;
- b) ove non ricorrono tali presupposti, invece, è necessaria la licenza ex art. 68 TULPS;
- c) l'art. 124 del regolamento di esecuzione TULPS ancora in vigore per il primo comma, prevede l'obbligo di licenza ex art. 69 TULPS "per i piccoli trattenimenti che si danno al pubblico, anche temporaneamente, in baracche o in locali provvisori, o all'aperto, da commedianti, burattinai, tenitori di giostre, di caroselli, di altalene, bersagli e simili".

VISTO il dlgs 267/2000;

ACCERTATA la propria competenza;

## ORDINA

1. A decorrere dal 12 Luglio sino al 30 Settembre 2016 che per tutte le attività di esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e relazione tecnica ai sensi del D.P.C.M. n.215 del 16/04/99 a firma di un tecnico competente in acustica (iscritto all'elenco regionale, ai sensi dell'art. 6 comma 2 della Legge 447/95) restando ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore, sopra citati.
2. In tutti i casi in cui le attività comportino **emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti** dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e, conseguentemente, ai sensi dell'art. 8 del predetto decreto (norme transitorie), ai limiti di cui all'art.6, comma 1, del DPCM 1 marzo 1991, **è fatto obbligo** di presentare la documentazione di cui all'art. 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, predisposta da un tecnico competente in acustica (iscritto all'elenco regionale, ai sensi dell'art. 6 comma 2 della Legge 447/95).
3. Le prescrizioni previste ai punti 1) e 2) della presente ordinanza non trovano applicazione per i titolari di pubblici esercizi che – per l'anno 2016 – hanno presentato ai competenti uffici comunali la documentazione prescritta ai punti 1) e 2), essendo sufficiente, in tal caso, presentare agli stessi uffici di questo Ente, una nota in cui vengono indicati gli estremi della documentazione già prodotta e la dichiarazione che non sono state introdotti ampliamenti o apportate modifiche.
4. E' vietata la collocazione e/o l'utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione

sonora, nonché l'utilizzo di strumenti musicali, fuori dai locali dell'esercizio stesso, fatta eccezione per le attività occasionali di cui al punto successivo. E' fatto obbligo di utilizzare casse direzionali che dovranno essere posizionate verso l'interno dei locali.

5. Per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, che prevedono l'utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora o l'impiego di strumenti musicali amplificati e non, il richiedente **deve presentare istanza al Sindaco** almeno 15 gg. prima dell'evento, ai fini dell'autorizzazione in deroga, così come previsto dall'art.6 comma 1 lettera h) della L.Q. 447/95, e, per quanto di competenza, alla Questura di Ragusa – **Commissariato di Vittoria**.
6. Le attività di cui al punto 1, relativamente all'utilizzo di impianti di diffusione sonora ovvero allo svolgimento di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, dovranno rispettare i seguenti orari:

Domenica, Lunedì, Martedì, Mercoledì e Giovedì	10:00 – 13:00	<b>18:00 - 01:30</b>
Venerdì - Sabato e nei giorni del 10,14 e 15 Agosto	10:00 – 13:00	<b>18:00 - 03:00</b>

7. Eventuali deroghe alle suddette fasce orarie potranno essere concesse dal Sindaco, a seguito di presentazione di istanza motivata e documentata, per la singola attività e/o locale. L'autorizzazione sarà rilasciata previa acquisizione del parere obbligatorio e vincolante del competente ufficio comunale. In tutti i casi i rumori prodotti dallo svolgimento delle attività di cui sopra, nelle ore consentite, devono rispettare i valori limiti previsti dalla normativa vigente.
8. Per i locali con annessi trattenimenti danzanti e discoteche, trova applicazione il Decreto della Questura di Ragusa.
9. I rumori generati da **attività di cantiere** possono essere prodotti, nei giorni feriali, dalle ore 07:30 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:30; eventuali deroghe a dette fasce orarie potranno essere concesse dal Sindaco, a seguito di presentazione di istanza motivata e documentata. In tutti i casi i rumori prodotti dallo svolgimento delle attività di cui sopra nelle ore consentite, devono rispettare i valori limiti previsti dalla normativa vigente.
10. La pubblicità fonica, entro i centri abitati, è consentita unicamente in forma itinerante nei giorni feriali dalle ore 10:00 alle ore 12:30 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00 da soggetti in possesso delle necessarie autorizzazioni amministrative ai sensi della normativa vigente. La pubblicità fonica è vietata nelle aree di pertinenza di ospedali e scuole, ed in aree ad essi immediatamente adiacenti comprese in un raggio di 50 m (fatto salvo i periodi e/o orari di inattività degli istituti).
11. Per motivi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, su tutto il territorio comunale, dalle ore 22:30 di ciascun giorno fino alle ore 8:00 del giorno successivo, **è vietata:**
  - la vendita per asporto di bevande in bottiglie e bicchieri di vetro da parte dei gestori delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate anche in forma temporanea, delle attività artigianali autorizzate alla vendita di bevande, delle attività di commercio di prodotti alimentari ed in genere da tutte le forme di commercio che consentono la vendita di bevande in vetro (quali bar, ristoranti, esercizi titolari di licenze di P.S., titolari di autorizzazioni di vendita al minuto di generi alimentari, ecc.)
  - la consumazione e/o l'abbandono in luogo pubblico di bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie di vetro o comunque in contenitori realizzati con medesimo materiale.

**È obbligo** del titolare dell'esercizio esporre in modo visibile al pubblico, mediante idonea cartellonistica, il suddetto divieto.

**È consentita** la somministrazione e/o consumo di bevande in contenitori di vetro esclusivamente all'interno del pubblico esercizio.

Resta ferma, per le attività autorizzate, la facoltà di vendere per asporto le bevande in contenitori di plastica e lattine.

12. Gli uffici comunali competenti, all'atto del rilascio dell'autorizzazione alla occupazione di suolo pubblico, dovranno tener conto del rispetto delle prescrizioni contenute nel regolamento comunale sugli spazi esterni di un pubblico esercizio, salvaguardando la necessità di garantire il passaggio dei mezzi di pubblica necessità.

#### SANZIONI E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

**Nel caso di dichiarazioni sostitutive non veritiere si procederà secondo quanto previsto dal codice penale, fatte salve le ulteriori sanzioni penali previste dagli artt. 650 e 659 del Codice Penale, nonché all'applicazione di sanzioni e provvedimenti amministrativi previsti in materia, di seguito riportati:**

- a) l'accertamento del superamento dei limiti previsti dalla normativa vigente, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.160,00 ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della Legge 447/95;
- b) il responsabile dell'attività, contestualmente all'erogazione della sanzione amministrativa, sarà diffidato, con apposito provvedimento dell'ufficio, ad attuare interventi tali da far rientrare le emissioni acustiche nei limiti previsti dalla normativa vigente;
- c) qualora, a seguito della diffida di cui al comma precedente, l'attività continui a superare i valori limiti di immissione o arrecare disturbo alla quiete pubblica, si disporrà la sospensione dell'attività rumorosa;
- d) qualora ricorrano le condizioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, di cui all'articolo 9 della Legge 447/95, il Sindaco può disporre che l'attività in questione sia interrotta fino a che non siano attuati provvedimenti tali da far rientrare le immissioni acustiche nei limiti previsti dalla normativa vigente e che, prima di rilasciare nuove autorizzazioni all'attività, sia richiesta la relazione di impatto acustico prevista dall'art. 8 Legge 447/95. In caso di inottemperanza a tale provvedimento si potrà procedere alla sospensione dell'attività primaria;
- e) chiunque non osservi gli orari e le prescrizioni della presente ordinanza è punito con sanzione amministrativa al pagamento di una somma da € 258,00 a un massimo di € 10.329,00 ai sensi dell'art. 10, comma 3, della Legge 447/95;
- f) chiunque non rispetta le prescrizioni contenute nel dispositivo di un'autorizzazione in deroga (durata, orari, ecc...), o dal controllo ne risulti privo, sarà sottoposto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a un massimo di € 10.329,00 ai sensi dell'art. 10, comma 3, della Legge 447/95;
- g) il titolare di autorizzazione per l'attività di esercizio pubblico, che non ottempera all'obbligo di vigilare a che gli avventori non disturbino, mediante schiamazzi e rumori, le occupazioni o il riposo delle persone, ferma restando l'eventuale responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 659 c.p., è soggetto sempre alla revoca della concessione per l'occupazione del suolo pubblico;
- h) nel caso di recidiva, ivi compreso il caso in cui il reiterato disturbo accertato non sia addebitabile a responsabilità soggettiva del gestore dell'esercizio quanto all'oggettiva e casuale ascrivibilità della situazione all'espletamento dell'attività, verrà adottata ordinanza sindacale di anticipazione dell'orario di chiusura dell'esercizio.

Ai fini procedimentali, si applica la L. 689/1981.

La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune e avrà decorrenza dal 12 Luglio e sino al 30 Settembre 2016.

Si dispone, infine, che copia della presente ordinanza sia notificata, per le rispettive competenze a:

- Prefettura di Ragusa;
- Questura di Ragusa;
- Comando Provinciale Carabinieri Ragusa;
- Comando Provinciale Guardia di Finanza Ragusa;
- Capitaneria di Porto di Pozzallo (RG);
- Comando Polizia Provinciale Ragusa;
- ARPA – Ragusa;
- SIAE – Ragusa;
- Commissariato P.S. Vittoria;
- Compagnia Carabinieri Vittoria;
- Tenenza Guardia di Finanza Vittoria;
- Dirigente della Polizia Municipale Vittoria;
- Dirigente Pianificazione e Gestione Territoriale Ecologia e Tutela Ambientale – Comune Vittoria;
- Dirigente Tributi – Comune Vittoria;
- Dirigente Sviluppo Economico – Comune Vittoria;
- SIAE – Vittoria


sia *comunicata*:

- ai titolari delle attività interessate a mezzo delle Associazioni di Categoria presenti nel territorio comunale.

A chiunque spetti è fatto obbligo di osservare e fare osservare il presente provvedimento.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti Tar Catania o Presidente Regione Siciliana nei termini, di 60 gg e di 120 gg dalla data di pubblicazione.

Il Dirigente  
Dott. Cosimo Costa



IL SINDACO  
Avv. Giovanni Moscato



**Elenco attività a bassa rumorosità ai sensi art. 4, comma 1, del D.P.R. 19 ottobre 2011, n.227  
contenuto nell'Allegato B - (previsto dall'articolo 4)**

1. Attività alberghiera.
2. Attività agro-turistica.
3. Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar).
4. Attività ricreative.
5. Attività turistica.
6. Attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti e quelle con uso di armi da fuoco.
7. Attività culturale.
8. Attività operanti nel settore dello spettacolo.
9. Palestre.
10. Stabilimenti balneari.
11. Agenzie di viaggio.
12. Sale da gioco.
13. Attività di supporto alle imprese.
14. Call center.
15. Attività di intermediazione monetaria.
16. Attività di intermediazione finanziaria.
17. Attività di intermediazione Immobiliare.
18. Attività di intermediazione Assicurativa.
19. Attività di informatica - software.
20. Attività di informatica - house.
21. Attività di informatica - internet point.
22. Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere).
23. Istituti di bellezza.
24. Estetica.
25. Centro massaggi e solarium.
26. Piercing e tatuaggi.
27. Laboratori veterinari.
28. Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca.
29. Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca.
31. Lavanderie e stirerie.
32. Attività di vendita al dettaglio di generi vari.
33. Laboratori artigianali per la produzione di dolciumi.
34. Laboratori artigianali per la produzione di gelati.
35. Laboratori artigianali per la produzione di pane.
36. Laboratori artigianali per la produzione di biscotti.
37. Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari.
38. Macellerie sprovviste del reparto di macellazione.
39. Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio.
40. Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
41. Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
42. Liuteria.
43. Laboratori di restauro artistico.
44. Riparazione di beni di consumo.
45. Ottici.
46. Fotografi.
47. Grafici.





## DICHIARA

- che, in base a quanto previsto dall'articolo 1 del D.P.R. 227/2011, l'impresa/società cui la presente dichiarazione si riferisce rientra nella categoria Piccole Medie Imprese.
- che non sussiste l'obbligo di presentare la documentazione di cui all'art. 8, commi 2,3 e 4 della L. 447/95 in quanto trattasi:

[ ] di attività produttiva rientrante nell'elenco di cui all'allegato B del D.P.R. 227/2011 diversa da ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agrituristiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari;

[ ] di attività produttive rientranti nella casistica di cui al primo periodo dell'articolo 4 comma 1 del D.P.R. 227/2011 (ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agrituristiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari), che **non utilizza** impianti di diffusione sonora e/o presso la quale **non si svolgono** manifestazione ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere consapevole di quanto stabilito all'articolo 4 comma 3 del D.P.R. 227/2011, circa l'obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8 comma 6, della Legge 447/95, predisposta da un tecnico competente in acustica, **al fine del rilascio del nulla osta di impatto acustico** qualora l'attività cui la presente dichiarazione si riferisce si prevede possa produrre emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dalla Normativa vigente.

Data ...../...../..... Firma leggibile.....

Allegare copia di un documento d'identità



## DICHIARA

**Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.R. 227/2011, nonché dell'art. 8, comma 5 della Legge 447/95,**

- che, in base a quanto previsto dall'articolo 1 del D.P.R. 227/2011, l'impresa/società cui la presente dichiarazione si riferisce rientra nella categoria Piccole Medie Imprese;
- che presso l'attività cui la presente attestazione si riferisce, rientra nella casistica di cui al primo periodo dell'articolo 4, comma 1 del D.P.R.227/2011 (ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agrituristiche, culturali, di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari):

**sono utilizzati** impianti di diffusione sonora

**si svolgono** manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.

- **Che le emissioni di rumore derivanti dall'utilizzo di tali impianti e/o dallo svolgimento di manifestazioni ed eventi sono conformi ai limiti acustici previsti dalla normativa vigente.**

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere consapevole di quanto stabilito all'articolo 4 comma 3 del D.P.R. 227/2011, circa l'obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8 comma 6, della Legge 447/95, predisposta da un tecnico competente in acustica, **al fine del rilascio del nulla osta di impatto acustico qualora l'attività cui la presente dichiarazione si riferisce si prevede possa produrre emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dalla Normativa vigente.**

Data ...../...../..... Firma leggibile.....

Allegare copia di un documento d'identità



## DICHIARA

**Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. 227/2011, nonché dell'art. 8, comma 5 della Legge 447/95,**

- A) che, in base a quanto previsto dall'articolo 1 del D.P.R. 227/2011, l'impresa/società cui la presente dichiarazione si riferisce rientra nella categoria Piccole Medie Imprese;
- B) che l'attività produttiva cui la presente dichiarazione si riferisce, non rientra tra quelle elencate dall'Allegato B del D.P.R.227/2011;
- C) **Che le emissioni di rumore relative a tale attività sono conformi ai limiti acustici previsti dalla normativa vigente.**

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere consapevole di quanto stabilito all'articolo 4 comma 3 del D.P.R. 227/2011, circa l'obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8 comma 6, della Legge 447/95, predisposta da un tecnico competente in acustica, al fine del rilascio del nulla osta di impatto acustico qualora l'attività cui la presente dichiarazione si riferisce si prevede possa produrre emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dalla Normativa vigente.

Data ...../...../..... Firma leggibile.....

Allegare copia di un documento d'identità



- Ballo     - Concerto     - Teatro     - Esposizione     - Altro.....

Da effettuarsi presso locali e/o area siti in ..... Via/Piazza.....n.....:

in data .....dalle ore.....alle ore.....;

dal giorno ..... al giorno ..... dalle ore.....alle ore.....

A tal scopo dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle implicazioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 245/2000:

Di aver presentato in data ..... istanza alla Questura di Ragusa ai fini del rilascio della licenza;

Di avere la disponibilità dei locali e/o dell'area sulla quale si svolgerà la manifestazione, di proprietà di.....;

Che la capienza complessiva massima durante la manifestazione sarà:

- Inferiore a 100 persone
- Compresa tra 100 e 200 persone
- Superiore a 200 persone

di rispettare il limite orario di emissioni sonore previsti in materia.

Data ...../...../.....

Firma .....

Allegare copia di un documento d'identità

**SI AUTORIZZA  
Il Sindaco**